

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 490

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di esenzioni tributarie dei redditi
da lavoro e da pensione dei lavoratori transfrontalieri

ONOREVOLI SENATORI. - Durante l'intero corso della XIV legislatura, in qualità di deputato ho ripetutamente richiesto e sollecitato - mediante proposte di legge, emendamenti, interrogazioni e risoluzioni - la soluzione adeguata e stabile del cruciale problema del trattamento fiscale dei redditi diretti e differiti dei lavoratori transfrontalieri.

L'Esecutivo dell'epoca ha viceversa sempre rifiutato di affrontare fattivamente - sia in via legislativa che, per le parti in cui sarebbe stato possibile, in via amministrativa - questa questione, evidentemente preferendo costringere il ceto dei transfrontalieri a «trattare» anno per anno un pur parziale (esclude infatti i trattamenti di fine rapporto) ed inadeguato (è infatti cristallizzato ad 8.000 euro) abbattimento tributario in sede di legge finanziaria. Il più recente, e speriamo ultimo esempio, è rappresentato dalla proroga al 31 dicembre 2006 disposta con l'articolo 1, comma 122, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Con il nuovo e socialmente più responsabile clima politico della nuova legislatura, tre sono i profili che necessitano di venire urgentemente risolti in tempo utile nell'esercizio finanziario 2007:

1) la messa a regime dell'agevolazione, così da evitare le conseguenti incertezze e da consentire la giusta tranquillità d'animo e di programmazione finanziaria, personale e familiare, ai contribuenti interessati;

2) l'estensione dell'agevolazione ai redditi da pensione, in conformità a quanto già ripetutamente sollecitato dai Garanti dei contribuenti e sancito dagli organi di giustizia tributaria, ma altrettante volte speciosamente

contestato, con evidente scarsa visione dell'equità sostanziale, dall'amministrazione finanziaria con l'avallo del precedente Governo. E ciò malgrado l'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (TUIR), disponga in modo inequivoco che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»;

3) l'aggiornamento fino ad almeno 12.000 euro del limite di esenzione annua di imponibilità, ormai da tempo fermo all'evidentemente non più realistica cifra di 8.000 euro.

Per gli anzidetti motivi, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 3 (base imponibile delle persone fisiche) del TUIR escludendone a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (scadenza dell'ultima proroga disposta con legge finanziaria), i redditi di carattere transfrontaliero tanto da lavoro quanto da pensione, fino al più congruo limite di 12.000 euro per anno.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento, incidendo, con pari decorrenza, sul trattamento delle rendite finanziarie.

Onorevoli senatori, sottoponiamo alla vostra urgente approvazione la presente proposta di legge, che corrisponde alle giuste e condivisibili sollecitazioni di giustizia tributaria sostanziale avanzate dalle benemerite organizzazioni rappresentative dei lavoratori frontalieri e degli *ex* frontalieri, tra cui l'associazione di volontariato FAI-Frontalieri autonomi Intemeli di Ventimiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) i redditi da lavoro dipendente prestato, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nonché le relative pensioni e gli assegni ad esse equiparati, fino all'importo di 12.000 euro;».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2007

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983 n. 649;

b) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, all'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.